



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Corso di laurea in
CONSULENTE DEL LAVORO

Contratti e Mandato nel Diritto del Lavoro
Sportivo: Analisi dei Rapporti Contrattuali
e dei Meccanismi di Rappresentanza

Relatrice:

Prof.ssa Susanna Tagliapietra

Laureando:

Francesco Varotto

Matricola 1232776

A.A. 2023/2024

*“Il valore di un buon agente sportivo
Sta nel garantire che ogni contratto
Rifletta non solo il talento dell’atleta,
ma anche la sua sicurezza e il suo futuro*

Leigh Steinberg

Indice

Introduzione.....	7
Capitolo uno: l'ordinamento sportivo	9
<i>1.1 Autonomia Contrattuale.....</i>	<i>14</i>
<i>1.2 Il principio di buona fede.....</i>	<i>14</i>
Capitolo due: il lavoro sportivo.....	17
<i>2.1 La definizione del lavoratore sportivo</i>	<i>17</i>
<i>2.2 Inquadramento del Lavoratore Sportivo</i>	<i>18</i>
<i>2.3. Esecuzione del Contratto di Lavoro Sportivo</i>	<i>19</i>
<i>2.4. Lavoratore Sportivo nel Settore Professionistico</i>	<i>20</i>
<i>2.5. Lavoratore Sportivo nel Settore Dilettantistico</i>	<i>21</i>
<i>2.6. Lavoro sportivo e lavoro ordinario</i>	<i>22</i>
Capitolo tre: il mandato dell'agente sportivo	25
<i>3.1 I conflitti d'interesse e l'inquadramento fiscale.....</i>	<i>25</i>
<i>3.2 Il contratto di mandato e la sua natura giuridica</i>	<i>26</i>
<i> 3.2.1 I requisiti minimi</i>	<i>27</i>
<i> 3.2.2 Ulteriori regolamentazioni</i>	<i>28</i>
Bibliografia e sitografia	31
Ringraziamenti	33

Introduzione

Nel contesto sempre più dinamico e intensamente complesso dello sport professionistico, i rapporti contrattuali e i meccanismi di rappresentanza giocano un ruolo cruciale nella determinazione delle carriere degli atleti e dei professionisti del settore. Questi due importanti pilastri sono regolamentati da un insieme complesso di leggi, regolamenti e consuetudini che influenzano le dinamiche delle trattative e delle relazioni contrattuali. Nel campo del diritto privato, questi aspetti ricoprono indubbiamente un argomento di importanza fondamentale, poiché definiscono il quadro normativo entro cui si svolgono le negoziazioni, la stipula dei contratti e l'esecuzione degli stessi all'interno del mondo dello sport in tutte le sue declinazioni. La disciplina del diritto privato in ambito sportivo si focalizza maggiormente sulle diverse tipologie e relazioni contrattuali tra le parti coinvolte, rappresentate da atleti, club sportivi, agenti e altre entità con cui questi soggetti interagiscono.

In questo contesto, due elementi chiave emergono fondamentali: in prima battuta, possiamo osservare le forme dei contratti dei lavoratori sportivi e successivamente analizzare il mandato sportivo. Questi sono di fatto strumenti contrattuali che regolano rispettivamente le relazioni di lavoro e soprattutto la rappresentanza legale nel mondo sportivo, definendo nei dettagli i diritti, gli obblighi e le molteplici responsabilità delle parti. Tuttavia, la complessità dei contratti sportivi non risiede solo nelle loro clausole, ma anche nella loro natura dinamica e soggetta a rapidi cambiamenti, determinata dall'evolversi delle normative, delle prassi contrattuali e delle esigenze delle parti coinvolte. Accanto ai contratti sportivi, i meccanismi di rappresentanza svolgono un ruolo cruciale nel mondo dello sport professionistico. Gli agenti sportivi, i procuratori e altre figure simili agiscono come intermediari tra gli atleti e le altre parti interessate, assistendo gli atleti nelle trattative contrattuali, nella gestione della loro carriera e nella tutela dei loro interessi. Inoltre, i meccanismi di rappresentanza sollevano anche questioni etiche e legali, legate alla trasparenza, alla conflittualità di interessi e alla tutela dei diritti degli atleti.

L'obiettivo di questo elaborato è quello di esplorare ed analizzare approfonditamente i rapporti contrattuali e i meccanismi di rappresentanza nel contesto del diritto privato dello sport. Attraverso una dettagliata analisi delle disposizioni normative, delle prassi contrattuali e delle sfide pratiche che caratterizzano tali rapporti, si cercherà pertanto di offrire una visione completa delle dinamiche legali che permeano il mondo dello sport professionistico. Partendo da una panoramica del quadro normativo nazionale e internazionale che regola il lavoro sportivo sotto tutela del diritto privato, l'analisi di queste pratiche si concentrerà sull'esame delle principali

tipologie contrattuali legate ai lavoratori sportivi, analizzandone le caratteristiche, le clausole tipiche, le modalità di negoziazione e le diverse risoluzioni in caso di sviluppo di controversie. Successivamente, verrà approfondita la natura e il ruolo del mandato sportivo nel contesto del diritto privato, esaminando le responsabilità degli agenti sportivi, i poteri conferiti loro dai mandanti e le questioni etiche e legali che possono emergere nella loro attività. Adottando un approccio analitico focalizzato sul diritto privato, questo progetto si prefigge di fornire una visione quanto più completa dei rapporti contrattuali e dei meccanismi di rappresentanza nello sport professionistico, contribuendo così alla comprensione e alla riflessione critica su questo importante settore giuridico.

Capitolo uno: l'ordinamento sportivo

Lo sport rappresenta un settore che coinvolge un'ampia varietà di soggetti, ciascuno con ruoli e responsabilità specifici, sia nelle sue forme amatoriali che in quelle professionistiche. Le federazioni sportive esercitano la loro autorità su diverse discipline, stabilendo regolamenti e standard per garantire un ambiente di gioco equo e sicuro. Queste sono organi di governo di uno sport con un preciso ordinamento, sia esso amministrativo o geografico.

Alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea hanno stabilito che le federazioni sportive - sia delle discipline individuali che di squadra - hanno il diritto ad autoregolamentare e decidere in autonomia le modalità di selezione degli atleti ammessi a rappresentarle nelle competizioni internazionali¹. Pur garantendosi un principio meritocratico e di libera circolazione dei cittadini e dei servizi, è stato rilevato che è legittima non solamente una modalità di selezione non esclusivamente basata sui risultati agonistici e su previsioni statistiche, ma anche la valutazione più completa e discrezionale da parte di tecnici e allenatori sportivi.

Quando, nel 1896 ad Atene, si vollero i primi Giochi Olimpici Moderni, un gruppo privato organizzò una rappresentanza di atleti, facendoli partecipare a proprie spese alle Olimpiadi. Questo avvenimento segnò l'esigenza di regolamentare il fenomeno sportivo in Italia, avviando la conformazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, comunemente noto come CONI. L'Ente venne istituito nel 1908, inizialmente come associazione costituita dai rappresentanti dei vari sport praticati, con l'inquadramento in esso di tutte le Federazioni sportive allora esistenti. Questo fu il vero antecedente storico dell'odierno CONI, il quale venne istituito come ente con la attuale denominazione solo qualche anno più tardi, nel 1914. Allora, era tuttavia un ente di natura privata con funzioni di controllo, coordinamento e indirizzo dell'intero movimento sportivo, comprese le discipline non rientranti nel programma olimpico².

I rapporti tra sport e “*ordinamento statale*” mutarono con l'avvento del fascismo, dal momento in cui sussisteva un particolare interesse per il regime nei confronti del

¹ Bruno Nascimbene e Stefano Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli, 2011, p. pp.31-32

² Marani Toro Inigo e Marani Toro Alberto, *Gli ordinamenti sportivi*, Giuffrè, 1977, p. 220

fenomeno sportivo, subito percepito come strumento di propaganda oltre che di proficuo controllo della gioventù. Questo mutamento che condusse alla L. 15 febbraio 1942 (“Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano – Coni”). Con la Legge del 1942 – rielaborata in seguito alla caduta ed allo smantellamento del regime fascista dal D.Lgs.C.P.S. 2 maggio 1947, n. 362 – “Modificazioni della L. 16 febbraio 1942, n. 426, contenente la costituzione e l’ordinamento del Coni” venne regolamentato in modo organico l’ambito di operatività del CONI, riconoscendo al Comitato la qualifica di ente pubblico, con l’attribuzione della funzione non solo di poter organizzare ma anche di potenziare lo sport nazionale. Per circa un trentennio, questo testo normativo ha retto le fondamenta dell’ordinamento sportivo³: infatti, soltanto nel 1974 si ottenne il d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530 (“Norme di attuazione della L. 16 febbraio 1942, n. 426 sull’istituzione e l’ordinamento del Comitato olimpico nazionale”). Quanto alla natura dell’ente, che pur nella vigenza della Legge del 1942 e nonostante il suo silenzio, veniva generalmente ritenuto ente di diritto pubblico⁴, tale ultima qualità è stata definitivamente ed “ufficialmente” sanzionata con la L. 20 marzo 1975, n. 70 delle disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, che ha inserito il Comitato olimpico nazionale nella tabella V degli enti pubblici parastatali⁵.

Tuttavia, poiché il regime uniforme in tema di controlli, di disciplina del personale dipendente e di contabilità, esteso a tutto il c.d. parastato, mal si conciliava con le peculiarità dell’ordinamento sportivo, sol che si pensi che mancava, nell’ente, la gestione di denaro pubblico⁶ ed anche per non esporre ulteriormente la normativa vigente alle sostanziali smentite del suo impianto provenienti anche dalla giurisprudenza⁷, con la L. 31 gennaio 1992, n. 138 delle disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del

³ Con la soppressione del partito fascista, il Comitato venne posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’art. 2 della L. 31 luglio 1959, n. 617, Legge istitutiva del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, trasferì allo stesso la vigilanza sul Coni e le funzioni prima esercitate dalla Presidenza del Consiglio.

⁴ L’art. 1, L. n. 426/1942, si limitava a qualificare il Coni come ente dotato di personalità giuridica con sede a Roma e costituito sotto la vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. Tuttavia, se ne riteneva generalmente la natura pubblica in applicazione dei c.d. indici di riconoscibilità degli enti pubblici ed in particolare considerando i fini del Comitato, i controlli statali ed in particolare quello contabile, l’autonomia normativa e l’autarchia, il procedimento pubblico per la nomina del Presidente, etc. Per più ampi riferimenti alla legislazione in parola, e per la compiuta esposizione della dottrina e della giurisprudenza formatasi nel suo vigore, v. I. MARANI TORO - A. MARANI TORO, op. cit., p. 229; LUISO, La giustizia sportiva, Milano, 1975, p. 83.

⁵ Sulla impossibilità di incertezze in proposito, all’esito della nuova normativa, v. in giurisprudenza Cass., SS.UU., 16 dicembre 1981, n. 6637, in Riv. Dir. Sport., 1982, p. 560: “Al comitato olimpico nazionale italiano (Coni) va riconosciuta la natura di ente pubblico non economico, in considerazione degli interessi generali che esso persegue nel settore sportivo, con attività ed organizzazione di tipo non imprenditoriale, nonché dell’espressa attribuzione di tale qualifica contenuta nella l. 20 marzo 1975, n. 70 sul riordinamento degli enti pubblici; pertanto, spetta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia inerente al rapporto di lavoro dei dipendenti di detto comitato o delle federazioni sportive nazionali, che ne costituiscono organi, vertendosi in tema di rapporto di pubblico impiego, peraltro assoggettato anche a disciplina di tipo pubblicistico, in forza del d. pres. rep. 26 maggio 1976, n. 411”.

⁶ Cfr. CASSESE, Contro la disciplina uniforme della contabilità degli enti pubblici, pp. 123-125. V. anche MORBIDELLI, Gli enti dell’ordinamento sportivo, in Ente pubblico ed enti pubblici, a cura di CERULLI IRELLI, MORBIDELLI, Torino, 1994, p. 178.

⁷ Si richiama T.A.R. Lazio, sez. III, 8 marzo 1980, n. 311, in Foro amm., 1982, I, p. 1066 (s.m.); in Riv. Dir. Sport., 1982, p. 329, che, in sede di impugnativa della deliberazione 20 maggio 1980 con la quale il Coni aveva autorizzato la partecipazione della rappresentanza italiana ai giochi olimpici 1980, era giunta ad affermare che “il Coni non è in posizione di subordinazione gerarchica nei confronti del governo e pertanto è libero di determinarsi nel modo che crede più opportuno, anche in contrasto con le direttive governative, assumendosene, s’intende, in tal caso la relativa responsabilità”.

comitato olimpico nazionale italiano.

Soltanto con il d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, “Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” – che ha abrogato la legge istitutiva e la relativa disciplina attuativa – sono state ridisegnate le finalità, l’organizzazione e la stessa collocazione del CONI all’interno del governo dello Sport⁸. Il suddetto decreto legislativo - c.d. *Decreto Melandri*⁹ - (8) è stato emanato in base alle disposizioni contenute nell’art. 11, comma 1°, lett. b), della L. 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevedeva che “il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 (9/c), uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all’estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale.

Il d.lgs. n. 242/1999 introduce importanti novità rispetto alla L. 16 febbraio 1942, n. 426, recante “Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)”. In particolare – ma l’argomento verrà ripreso e maggiormente approfondito più avanti – viene riconosciuta esplicitamente la personalità giuridica di diritto pubblico del CONI (art. 1); viene prevista la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali (mentre in precedenza vi era quella del Ministero del turismo – artt. 1 e 13), in armonia con quanto previsto dall’art. 2, comma 1°, lett. g) del d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, che ha istituito il detto Ministero, conferendogli la vigilanza sul CONI; viene previsto per la prima volta uno Statuto (adottato dal Consiglio su proposta della Giunta ed approvato dal Ministro per i beni culturali di concerto con quello del tesoro), e ne vengono stabilite le finalità (art. 2)¹⁰; si stabilisce che le Federazioni non sono più organi del CONI e non hanno più personalità pubblica (come era stabilito dall’art. 5 della L. n. 426/1942 e dall’art. 14, L. n. 91/1981) anche se i loro Presidenti fanno parte del Consiglio Nazionale, organo del CONI; vengono poi dettate norme relative agli organi,

⁸ V. CALZONE, Il C.O.N.I. ente pubblico nella legislazione vigente, in Riv. dir. sport., 1997, p. 438 ss. La Legge del 1992 non mutava però l’organizzazione dell’ente e la competenza dei suoi organi, rimasti soggetti alla legge istitutiva del 1942 e dalle relative norme di attuazione (d.P.R. 28 marzo 1986, n. 157): a norma dell’art. 1, comma 1°, della Legge del 1992, “fino all’entrata in vigore della legge quadro sullo sport, spetta al Consiglio Nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) deliberare le norme di funzionamento e di organizzazione, l’ordinamento dei servizi, il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e di contabilità, anche in deroga alle disposizioni della L. 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni, e degli articoli 2 e 3, L. 29 marzo 1983, n. 93”. Con la L. 23 marzo 1981, n. 91, come è noto, erano intanto state dettate norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti; peraltro detta legge prevede disposizioni che interessano anche vicende diverse da quelle che ineriscono al rapporto tra società e sportivi professionisti. Sullo stesso argomento è quindi intervenuto il d.l. 20 settembre 1996, n. 485, convertito con L. 18 novembre 1996, n. 586, recante “Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche”.

⁹ Sul quale v. NAPOLITANO, La nuova disciplina dell’organizzazione sportiva italiana: prime considerazioni sul decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, di “riordino” del C.O.N.I., in Riv. Dir. Sport., 1999, p. 617.

¹⁰ L’art. 2, che distingue fra i compiti e le attribuzioni spettanti al CONI nell’ambito dell’ordinamento statale e quelli spettanti allo stesso nell’ambito dell’ordinamento sportivo internazionale.

all'organizzazione ed al personale.

L'emanazione del decreto – come si è già anticipato – rientrava nel più ampio progetto di riforma e semplificazione della Pubblica Amministrazione che ha avuto inizio con l'emanazione della L. 15 marzo 1997, n. 59¹¹ “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e con la successiva L. 15 maggio 1997, n. 127.¹²

Un approccio atipico, ma significativo, allo studio dell'ordinamento sportivo italiano e del CONI in particolare, potrebbe partire dalla sintesi predisposta appunto, dal CONI nel suo “sito” Internet: “Il CONI, emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), coordina e sovrintende le organizzazioni sportive nazionali. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Ente pubblico cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, promuove la massima diffusione della pratica sportiva.”

Dopo le ultime modifiche normative del 9 gennaio 2004, è la Confederazione delle Federazioni Sportive e delle Discipline Associate. Fondato il 9 e 10 giugno del 1914 a Roma in via permanente, oggi il CONI è presente in 19 Regioni e 102 Province, riconoscendo circa 43 Federazioni Sportive Nazionali, 17 Discipline Associate, 17 Enti di Promozione Sportiva e 1 territoriale, 18 Associazioni Benemerite. A questi organismi aderiscono circa 65.000 società sportive per un totale di circa 8 milioni di tesserati¹³ (13). L'art. 1 del d.lgs. n. 242/1999, sotto la rubrica Comitato olimpico nazionale italiano, recita: “*il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato CONI, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali*”.

Più interessante è invece il livello definitorio rinvenibile nell'art. 2 dello stesso decreto legislativo, nel testo risultante dai rimaneggiamenti apportativi con la L. 15 luglio

¹¹ Entrata in vigore della legge: 01-04-1997, *Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016*.

¹² La L. n. 127/1997 costituisce il completamento del processo di riforma dell'organizzazione amministrativa centrale e del riassetto delle competenze fra Stato, regioni ed enti locali iniziato con la L. n. 59/1997. In particolare, la Legge Bassanini-bis oltre ad operare la semplificazione dei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione e degli stessi procedimenti amministrativi, definisce i rapporti fra lo Stato e le autonomie locali ridisegnando il sistema dei controlli e rafforzando l'autonomia degli enti locali attraverso la modifica del precedente quadro normativo (L. 8 giugno 1990, n. 142, Ordinamento delle autonomie locali). Per una analisi della legge si vedano: AA.VV., Commento alla legge n. 127 del 1997, c.d. Bassanini 2, Rimini, 1998; B.A. TIMINIERI, Prime riflessioni sulla L. 15 maggio 1997, n. 127 recante norme per lo snellimento dell'attività amministrativa, in TAR, 1997, II, p. 335; O. FORLENZA, Un intervento complesso arrivato “in volta” ma si profila un'applicazione lenta, in Guida al Diritto, Il Sole 24 ore, n. 5, maggio 1997, p. 88; A. BUONCRISTIANO, La legge Bassanini bis, in Nuova Rass., n. 12, 1997, p. 1218.

¹³ Risultano essere organi del CONI: il Consiglio nazionale, la Giunta nazionale, il Presidente, il Segretario generale, il Collegio dei revisori dei conti. Gli atleti e i tecnici sportivi eleggono propri rappresentanti presso il Consiglio nazionale e la Giunta del CONI.

2003, n. 189 e con il d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15:

“Il CONI è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L’ente cura l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l’approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell’ambito dell’ordinamento sportivo anche d’intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell’articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l’adozione di misure di prevenzione e repressione dell’uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport”¹⁴.

Ad oggi, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano rappresenta l'organo governativo per lo sport nel nostro Paese. Si tratta di un ente privato con l'obiettivo di coordinare la partecipazione degli atleti italiani alle Olimpiadi, il CONI ha successivamente ampliato il proprio ruolo diventando l'organizzazione di coordinamento per tutte le federazioni sportive nazionali. Attualmente opera come ente pubblico non economico, soggetto alla supervisione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nonostante la supervisione governativa, il CONI conserva un'ampia autonomia decisionale in materia sportiva, conformemente alle disposizioni del Comitato Olimpico Internazionale, il quale promuove l'indipendenza dei comitati nazionali dalle influenze politiche. Al fine di regolare le complesse relazioni che si sviluppano all'interno di questo ambito, vengono applicati i principi fondamentali del diritto privato.

¹⁴ Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 21 del 27 gennaio 2004)

1.1 Autonomia Contrattuale

L'autonomia contrattuale rappresenta un principio fondamentale nel diritto privato applicato all'ambito sportivo, consentendo alle parti coinvolte di negoziare liberamente e stipulare contratti su misura che regolano i loro rapporti professionali. Questo principio trova particolare applicazione nei contratti di lavoro degli atleti, nei contratti di sponsorizzazione, nei trasferimenti tra club, e nei contratti di gestione degli impianti sportivi. Grazie all'autonomia contrattuale, le parti possono adattare le condizioni contrattuali alle specifiche esigenze e peculiarità del settore sportivo, favorendo la flessibilità e l'efficienza delle relazioni giuridiche. Tuttavia, questa libertà deve essere esercitata nel rispetto delle normative nazionali e internazionali, nonché dei regolamenti delle federazioni sportive, per garantire la lealtà delle competizioni e la tutela dei diritti degli atleti. In questo contesto, l'autonomia contrattuale non solo promuove l'innovazione e la competitività nel mondo dello sport, ma assicura anche che gli accordi contrattuali rispecchino le reali esigenze delle parti coinvolte, contribuendo così a un ambiente sportivo più professionale e regolamentato.

1.2 Il principio di buona fede

Il principio di buona fede è essenziale nel diritto privato e ha un ruolo cruciale anche nel settore sportivo, richiedendo che le parti coinvolte nei contratti agiscano con onestà, lealtà e correttezza, sia durante la stipulazione sia nell'esecuzione degli accordi.

Nel contesto dei contratti di lavoro sportivo tra atleti e società, la buona fede significa che le società devono rispettare gli impegni presi, inclusi il pagamento puntuale degli stipendi e la garanzia di condizioni di lavoro sicure e adeguate. Gli atleti, a loro volta, devono svolgere i loro compiti con impegno e rispetto, mantenendo un comportamento professionale e leale verso il club e i compagni di squadra.

La buona fede è fondamentale anche nei contratti di sponsorizzazione, dove è necessario che entrambe le parti collaborino in modo trasparente e leale per promuovere i marchi coinvolti. Le società sportive devono utilizzare i fondi ricevuti secondo gli accordi stabiliti, mentre gli sponsor devono adempiere ai loro obblighi finanziari e di supporto.

Nel caso dei trasferimenti di atleti, la buona fede si manifesta attraverso la

trasparenza nelle negoziazioni e la fornitura di informazioni accurate sulle condizioni fisiche e contrattuali degli atleti. Le società sportive devono presentare dati veritieri per evitare controversie e assicurare una trattativa corretta.

La gestione degli impianti sportivi è un altro ambito dove la buona fede è cruciale, imponendo alle parti di rispettare i termini contrattuali relativi all'uso, manutenzione e sicurezza delle strutture. Le organizzazioni sportive devono mantenere gli impianti in buone condizioni per l'uso sportivo, rispettando i diritti di tutti gli utenti.

Infine, nelle competizioni sportive, la buona fede si traduce nel rispetto delle regole e dei principi di fair play. Atleti, allenatori e ufficiali di gara devono comportarsi con integrità, evitando comportamenti scorretti come il doping o la manipolazione dei risultati.

In conclusione, il principio della buona fede nel settore sportivo è fondamentale per mantenere fiducia e correttezza nei rapporti contrattuali, assicurando un ambiente sportivo giusto e trasparente. Esso promuove la professionalità e l'integrità, garantendo che tutte le parti coinvolte agiscano con rispetto reciproco.

Capitolo due: il lavoro sportivo

2.1 La definizione del lavoratore sportivo

Il nuovo diritto del lavoro sportivo si basa sul principio generale che ogni operatore che svolge attività sportiva e ne ricava un reddito, come indicato nell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021, debba essere considerato un lavoratore sportivo.

In questo contesto, l'intenzione del Legislatore di "professionalizzare" anche l'area dilettantistica è evidente. Con l'abrogazione dei rimborsi di spese forfettarie previsti dall'art. 67 comma 1, lett. m) del TUIR, le associazioni e società sportive dilettantistiche non possono più erogare somme non tassabili agli sportivi dilettanti. La principale conseguenza di questa scelta legislativa è che le organizzazioni sportive devono instaurare rapporti di lavoro dilettantistici con contratti di lavoro autonomo nella forma di co.co.co, se la prestazione non supera le 18 ore settimanali (art. 28, D.Lgs. n. 36/2021).

Questa riforma, in linea con la Legge delega, adotta principi già consolidati in altri ordinamenti europei, con l'effetto fondamentale di eliminare la storica distinzione tra lavoratori sportivi professionisti e dilettanti. Si entra così nella sostanza giuridica del rapporto tra l'individuo e la società sportiva. Se l'attività svolta è retribuita, il soggetto deve essere classificato come lavoratore, indipendentemente dal fatto che operi in ambito professionistico o dilettantistico. Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 36/2021, l'area del professionismo comprende le società che svolgono attività sportiva con finalità lucrative nei settori qualificati dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, in conformità alle norme emanate dalle stesse federazioni e discipline sportive, seguendo le direttive e i criteri stabiliti dal CONI. L'area del dilettantismo include le associazioni e società menzionate negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 36/2021, iscritte nel Registro delle attività sportive dilettantistiche, oltre agli enti del terzo settore che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme con finalità prevalentemente altruistiche, senza distinguere tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria (cfr. § Capitolo 2).

Come già indicato, l'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 elenca i soggetti a cui possono essere applicati i contratti di lavoro sportivo, includendo atleti, allenatori, istruttori,

direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara e ogni tesserato che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2021, svolga mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva riconosciute con un corrispettivo, secondo i regolamenti dei singoli enti affiliati.

Sono escluse dalle attività di lavoro sportivo le mansioni di carattere amministrativo-gestionale, le quali, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2021, sono regolate da uno specifico rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (cfr. § 3.2).

Dalla relazione illustrativa al correttivo emerge chiaramente che il Legislatore ha creato una categoria ampia e inclusiva di soggetti che possono essere considerati lavoratori sportivi, eliminando dubbi interpretativi sulla loro identificazione e stabilendo le condizioni specifiche per la loro operatività.

Si sottolinea, inoltre, che la relazione illustrativa ha identificato e descritto alcune figure specifiche, tra cui, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il general manager, i dirigenti addetti agli arbitri, gli osservatori, gli sport scientist e i data analyst. Questi ruoli, già previsti in alcuni regolamenti, stanno diventando sempre più centrali e importanti nel contesto del lavoro sportivo. Pertanto, le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA) e gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), in base ai propri regolamenti o alle caratteristiche specifiche dello sport rappresentato, integreranno le figure sportive non previste a livello normativo, rispettando comunque i limiti stabiliti dall'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021¹⁵.

2.2 Inquadramento del Lavoratore Sportivo

Il corretto inquadramento giuridico del lavoratore sportivo, in particolare di quello dilettantistico, è una questione complessa che ha visto un'evoluzione nella giurisprudenza e nelle prassi amministrative nel corso del tempo. Questa evoluzione ha lasciato agli operatori del diritto sportivo e agli accertatori un certo margine di discrezionalità. Attualmente, solo un vivace contenzioso è stato in grado di risolvere tali questioni, anche se non sempre in modo perfettamente aderente alla realtà operativa e allo sviluppo delle associazioni sportive dilettantistiche.

¹⁵ Marco Barbizzi, *Riforma dello Sport*, Wolters Kluwer., 2023, cap. 18, p. 43

Al contrario, per quanto riguarda i lavoratori sportivi professionisti, simili dubbi interpretativi e criticità emersero già a partire dagli anni '60. In quel periodo, in assenza di una normativa specifica, le interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali di questo fenomeno, che stava acquisendo una rilevanza economico-sociale significativa per il Paese, erano generalmente legate alle dinamiche del contratto di lavoro subordinato, come disciplinato dagli articoli 2094 e seguenti del Codice Civile.

L'adozione della Legge n. 91/1981, ora abrogata, riuscì a colmare le numerose lacune e incoerenze del sistema, anche rispetto alle possibili violazioni commesse dalle società sportive durante le operazioni di calcio-mercato. Questo intervento normativo fu particolarmente rilevante poiché, all'epoca, vigeva ancora il divieto di intermediazione privata di manodopera sancito dalla Legge 29 aprile 1949, n. 264¹⁶.

2.3. Esecuzione del Contratto di Lavoro Sportivo

L'art. 3 della Legge n. 91/1981 stabilisce che il contratto di lavoro subordinato tra una società sportiva e un atleta professionista ha come oggetto la prestazione sportiva eseguita da quest'ultimo a titolo oneroso. Inoltre, la stessa prestazione può essere oggetto di un contratto di lavoro autonomo se si verificano alternativamente le seguenti condizioni:

- La prestazione viene svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni collegate in un breve periodo di tempo;
- L'atleta non è contrattualmente vincolato a frequentare sessioni di preparazione o allenamento;
- La prestazione non è soggetta a specifici limiti temporali, ovvero meno di otto ore settimanali, o cinque giorni al mese, o trenta giorni all'anno¹⁷.

Il D.Lgs. n. 36/2021 ha notevolmente chiarito gli elementi soggettivi del lavoratore sportivo. L'art. 25 di tale decreto fornisce una definizione generale del lavoratore sportivo, inquadrandolo come colui che, in qualità di atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico o direttore di gara,

¹⁶ Marco Barbizzi, *Riforma dello sport*, Wolters Kluwer, 2023, capitolo 1, pag. 6

¹⁷ art. 3 della Legge n. 91/1981

esercita la propria attività sportiva dietro corresponsione di un compenso specifico. Questo intervento normativo ha il merito di eliminare qualsiasi dubbio interpretativo riguardo alla figura del lavoratore sportivo, delineando con precisione i ruoli e le condizioni che ne caratterizzano l'attività, superando di fatto la rigida dicotomia tra professionisti e dilettanti che ha storicamente contraddistinto questo sistema.

Inoltre, il Decreto correttivo ha ulteriormente arricchito questa definizione. Con il testo vigente, rientrano tra i lavoratori sportivi anche tutti quegli atleti tesserati che, dietro corrispettivo, svolgono le mansioni richieste dai regolamenti dei singoli enti affilianti per lo svolgimento dell'attività sportiva, ad eccezione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

2.4. Lavoratore Sportivo nel Settore Professionistico

In linea con quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della Legge n. 91/1981, l'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2021 prevede che, nei settori professionistici, il lavoro sportivo svolto dagli atleti come attività principale, prevalente e continuativa, si presuma oggetto di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 del C.C., salvo il caso in cui si verifichino le condizioni precedentemente esaminate per l'instaurazione di un contratto di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda le caratteristiche del contratto di lavoro subordinato sportivo, l'art. 27, comma 4, impone la forma scritta ad substantiam e la sua redazione sulla base di un contratto tipo, aggiornato ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata competente e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

Diversamente dalla disciplina precedente, tale contratto dovrà essere depositato entro sette giorni dalla stipulazione presso la Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza, insieme a tutti gli altri accordi intercorrenti tra la società e il lavoratore sportivo, inclusi quelli relativi alla cessione dei diritti d'immagine dell'atleta.

La riforma, inoltre, mantiene invariate le disposizioni relative alla durata massima del contratto, pari a cinque anni, e la disapplicazione di specifici istituti tipici della tutela normativa del lavoro subordinato che risultano incompatibili con il contesto sportivo e le peculiari finalità dell'attività lavorativa dell'atleta. Ad esempio, rimangono inapplicabili

il divieto di utilizzo di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo del lavoratore previsto dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (considerando che i proventi principali delle società sportive derivano dalla vendita dei diritti televisivi) e il divieto di accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro di cui al successivo art. 5, così come le norme sulla regolamentazione dei licenziamenti individuali e collettivi¹⁸.

2.5. Lavoratore Sportivo nel Settore Dilettantistico

Prima dell'introduzione dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021, la definizione di sportivo dilettante poteva essere ricavata indirettamente dall'art. 2 della Legge n. 91/1981, che forniva una descrizione sommaria dello sportivo professionista.

Con l'entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo, e grazie alle modifiche apportate dal Decreto correttivo, si assiste a un'evoluzione sistematica della disciplina. Il lavoratore sportivo dilettante viene ora integrato nella più ampia categoria del lavoratore sportivo, seguendo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto correttivo. Questo articolo sostituisce la figura degli sportivi amatori, prevista dall'art. 29 del D.Lgs. n. 36/2021, con quella dei volontari, ripresa dal mondo degli Enti del Terzo Settore.

Questa disposizione, con l'entrata in vigore della riforma nel luglio 2023, porterà a una rivoluzione nella gestione dei rapporti di lavoro sportivo dilettantistico. Le nuove normative richiedono che coloro che collaborano con enti sportivi dilettantistici siano inquadrati come lavoratori sportivi, con trattamento retributivo, fiscale e previdenziale, o come volontari, che possono ricevere solo rimborsi non imponibili, documentati analiticamente, per spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute durante prestazioni fuori dal comune di residenza.

La più importante conseguenza di questa revisionata impostazione dei rapporti di lavoro è contenuta nella riformulazione totale dell'art. 28 D.Lgs. n. 36/2021, il quale introduce nel nostro ordinamento giuridico la presunzione che, nel settore dilettantistico, le prestazioni di lavoro sportivo siano oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

¹⁸ Marco Barbizzi, *Riforma dello sport*, Wolters Kluwer., 2023, capitolo 1, pag. 8

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Le associazioni e società sportive che beneficiano delle prestazioni sportive hanno l'obbligo di comunicare al nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche, istituito con l'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, i dati necessari per identificare il rapporto di lavoro sportivo. Questa comunicazione equivale, a tutti gli effetti, alle comunicazioni obbligatorie per gli altri settori economici effettuate tramite il Modello UNILAV presso il centro per l'impiego¹⁹.

2.6. Lavoro sportivo e lavoro ordinario

Con le novità introdotte dalla riforma, la distinzione tra lavoratore sportivo e lavoratore ordinario non sarà più basata sulla natura del datore di lavoro (ASD o SSDRL), ma sulla tipologia di mansione effettivamente svolta dal lavoratore.

Ad esempio, custodi, giardinieri, massaggiatori e addetti alla manutenzione, pulizia e riparazione degli spazi sportivi, pur essendo fondamentali per l'organizzazione e la preparazione di gare e allenamenti, non possono essere considerati lavoratori sportivi a tutti gli effetti. Le loro mansioni, infatti, non rientrano nel perimetro delineato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 poiché non direttamente connesse alle attività sportive secondo le disposizioni regolamentari.

Questi lavoratori saranno quindi soggetti a un rapporto di lavoro subordinato di diritto comune ai sensi dell'art. 2094 c.c., con l'applicazione integrale delle disposizioni ordinarie previste dalla normativa vigente, incluse quelle non applicabili ai lavoratori sportivi per effetto dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2021.

In base all'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2021, ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute in:

¹⁹Marco Barbizzi, *Riforma dello sport*, Wolters Kluwer ., 2023, capitolo 1, pag. 9

- artt. 4, 5 e 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, riguardanti rispettivamente il divieto di controlli a distanza, di accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro, e le tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo;
- artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della Legge 15 luglio 1966, n. 60 e negli artt. 2, 4 e 5 della Legge 11 maggio 1990, n. 108, in tema di disciplina generale dei licenziamenti individuali;
- art. 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, in tema di licenziamenti collettivi;
- art. 1, commi da 47 a 69, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, in tema di impugnazione del licenziamento illegittimo per violazione dell'art. 18 della Legge n. 300/1970;
- art. 2103 c.c., in tema di tutela delle mansioni.

La normativa di riferimento, quindi, si concentra esclusivamente sui requisiti soggettivi del lavoratore sportivo, senza fornire indicazioni sull'ambito oggettivo di applicazione della disciplina in questione.

La riflessione si pone l'obiettivo di rispondere alla domanda se un soggetto con i requisiti soggettivi previsti dall'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 possa ancora essere considerato un lavoratore sportivo, qualora operi in un contesto non riconducibile agli enti sportivi dilettantistici. Un esempio è quello di un istruttore di ballo, che, in qualità di lavoratore autonomo, conti tra i suoi clienti non solo società sportive dilettantistiche, ma anche privati o altre attività ludico-ricreative e commerciali.

Prudentemente, la risposta a questa domanda dovrebbe essere negativa. Un'interpretazione complessiva delle norme di riferimento, in particolare una lettura congiunta degli artt. 29, 36 e 37 del D.Lgs. n. 36/2021, suggerisce che la disciplina in questione si applichi esclusivamente alle associazioni e società sportive dilettantistiche, inclusi gli enti del terzo settore iscritti nel Registro delle attività sportive dilettantistiche, e alle società sportive professionistiche²⁰.

²⁰ Marco Barbizzi, *Riforma dello sport*, Wolters Kluwer, 2023, capitolo 3, p.45. In merito a ciò, si può consultare anche AA.VV., *La riforma dello sport*, Rimini, 2022, pp. 112-113, dove vengono prospettate, in via prudenziale, le stesse conclusioni, alla luce del silenzio normativo.

Capitolo tre: il mandato dell'agente sportivo

3.1 I conflitti d'interesse e l'inquadramento fiscale

La normativa riguardante l'argomento di questo capitolo, stabilisce l'obbligo di esercitare la professione di agente sportivo in conformità ai principi di correttezza, indipendenza e trasparenza. A tal fine, sono previste specifiche incompatibilità con altre cariche e professioni che gli aspiranti agenti sportivi non possono ricoprire. In particolare, un agente sportivo non può detenere cariche o incarichi nel settore pubblico, né può essere affiliato a partiti politici o organizzazioni sindacali. In questo contesto, un agente deve limitarsi esclusivamente a tale ruolo: non potrà quindi contemporaneamente svolgere attività di lavoratore sportivo, né essere tesserato presso la medesima Federazione, né detenere incarichi o situazioni lavorative all'interno degli enti sportivi, a qualsiasi livello. Per salvaguardare i principi di trasparenza, autonomia e indipendenza, è previsto un codice etico²¹ volto a disciplinare le circostanze concrete relative ai rapporti nel mondo dello sport che potrebbero compromettere il rispetto dei suddetti principi.

Con la circolare n. 69/E del 21 novembre 2022²², l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'attività svolta dall'agente sportivo come una vera e propria professione, classificando i compensi maturati nella categoria dei redditi di lavoro autonomo, con ritenuta d'acconto alla fonte. Qualora l'attività sia organizzata sotto forma di società commerciale, i redditi prodotti saranno invece classificati come redditi d'impresa. È acclarato che i compensi di questo soggetto sono generalmente determinati dalle parti sotto forma di forfait o come percentuale del valore di transazione delle prestazioni sportive, oppure della retribuzione lorda del lavoratore sportivo, come specificato nel contratto di lavoro ottenuto grazie all'intervento e all'assistenza dell'agente stesso. In ogni caso, è stabilito che tali compensi debbano essere trasmessi tramite modalità tracciabili²³.

²¹ Il Regolamento cui si fa riferimento è stato approvato dal Dipartimento per lo Sport.

²² Circolare consultabile qui:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785308/Risoluzione+n.+69_2022.pdf/883c5f6e-05df-eef7-443e-996d910f85cb.

²³ La legislazione in merito ha l'obiettivo di regolamentare in modo compiuto e dettagliato tutta l'attività dell'agente, anche sotto il profilo dei compensi.

3.2 Il contratto di mandato e la sua natura giuridica

Prima di esaminare i requisiti e la struttura imposti dalla normativa endofederale per il contratto di mandato, è opportuno interrogarsi sulla natura giuridica di tale contratto. In primo luogo, va respinta la tesi che il contratto di mandato sportivo possa essere ricondotto alla disciplina del contratto di agenzia, regolato dagli articoli 1742²⁴ e seguenti del c.c.. Infatti, nel contratto di agenzia, l'agente assume un incarico stabile di promozione degli affari del proponente, instaurando un vincolo di collaborazione duratura, mentre l'incarico dell'agente sportivo si limita a un numero circoscritto di affari.

Analogamente, va esclusa l'assimilazione tra l'attività dell'agente sportivo e quella del mediatore, ai sensi dell'articolo 1754 del c.c.²⁵, poiché l'agente sportivo, di norma, agisce nell'interesse di una sola delle parti ed è remunerato esclusivamente da questa. Pertanto, risulta necessario ricondurre il contratto di mandato sportivo alla disciplina del mandato, regolato dagli articoli 1703 e seguenti del c.c.. Questo si definisce come il contratto mediante il quale una parte (mandante) incarica un'altra parte (mandatario) di compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante.

Come sostenuto da autorevole dottrina²⁶, il principale motivo che giustifica tale inquadramento risiede nel fatto che l'agente sportivo non si limita a facilitare la conclusione del contratto, ma partecipa attivamente alla fase della negoziazione.

Alla luce di quanto esposto, è ora necessario esaminare i requisiti minimi che la normativa endofederale prevede affinché il contratto di mandato sportivo sia valido. Si evidenzia a tal proposito l'art. 21 del Regolamento, il quale, al comma 2, stabilisce che "*in adempimento dei doveri di informazione e trasparenza, e nel rispetto delle norme che disciplinano il funzionamento dell'ordinamento sportivo, il contratto di mandato deve essere redatto in forma scritta*" e deve contenere determinati requisiti minimi. Nello svolgimento dell'attività di agente sportivo, un requisito fondamentale, sancito dal comma 1 dell'art. 21 del Regolamento, è quello di "*curare gli interessi di un atleta o di una società professionistica solo dopo aver ricevuto un incarico scritto*". Questo incarico si concretizza nella stipulazione di un contratto di mandato, definito dallo stesso Regolamento come "*il contratto stipulato in forma scritta tra un agente sportivo, da una parte, e una società e/o un atleta, dall'altra, che rispetti i requisiti minimi previsti dal Regolamento*".²⁷

²⁴ Articolo consultabile nel Codice Civile.

²⁵ L'art. 1754 CC cita: è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

²⁶ cfr. Liotta G., Santoro L., *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè editore, 2018, p. 116.

²⁷ Consultabile qui: <https://www.figc.it/media/86125/102-all-a-regolamento-agenti-sportivi.pdf>.

3.2.1 I requisiti minimi

Si può affermare in prima istanza che, ai fini della validità del contratto di mandato sportivo, è necessaria la forma scritta *ad substantiam*. Per quanto riguarda i requisiti minimi²⁸, essi includono:

- Le generalità complete delle parti contraenti;
- L'oggetto del contratto;
- La data di stipula e la durata del contratto, che non può superare i due anni, pena la sua riduzione ex lege a tale termine. Se non viene specificata la durata, il contratto si intenderà conferito per due anni;
- Il compenso dovuto all'agente sportivo, comprese le modalità e le condizioni di pagamento. Il compenso deve essere corrisposto esclusivamente dal mandante o dai mandanti, salvo un'eccezione prevista dal Regolamento: dopo la conclusione del contratto tra atleta e società sportiva professionistica, l'atleta può fornire il consenso scritto affinché la società paghi direttamente l'agente sportivo per suo conto, secondo le modalità e nei termini stabiliti nel contratto di mandato;
- La sottoscrizione delle parti. Qualora il mandato riguardi un atleta minorenni, è necessaria la sottoscrizione di uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, o del tutore legale;
- Il numero delle parti nel cui interesse agisce l'agente sportivo e, in caso di più parti, il consenso scritto di tutte. Il contratto di mandato sportivo può essere conferito da più parti – c.d. mandato plurimo – e può includere una clausola di esclusiva;
- La redazione del contratto in lingua italiana o nella lingua di uno Stato UE, con la necessità di depositare una traduzione giurata in quest'ultimo caso;
- La specificazione che il contratto di mandato non può essere rinnovato tacitamente;
- La nullità del contratto di mandato sportivo stipulato da soggetti non iscritti al Registro nazionale e al Registro federale presso la federazione sportiva nazionale professionistica di riferimento, salvo le competenze professionali riconosciute per legge – ad esempio, avvocati – e quanto previsto dall'art. 348 del c.p..

²⁸ Quadro normativo a seguito del Decreto 24 febbraio 2020, il quale ~~27~~ interveniva sul DPCM del 23 marzo 2018.

Oltre alla normativa endofederale, il contratto di mandato sportivo è disciplinato dalle singole federazioni sportive nazionali professionistiche. Queste hanno il potere di regolamentare i compensi degli agenti sportivi, introducendo anche limiti massimi sui compensi o sul reddito lordo complessivo dell'atleta risultante dal contratto di prestazione sportiva. Esse possono disciplinare le modifiche e l'estinzione del contratto di mandato, specificare i diritti e gli obblighi delle parti nell'esecuzione del contratto e regolamentare gli aspetti del contratto stipulato per conto di atleti minorenni. Inoltre, come previsto dal comma 9 del Regolamento²⁹, "*ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica è delegata a istituire un registro dei contratti di mandato, assicurandone la custodia e stabilendo adeguate e tempestive forme di pubblicità*".

3.2.2 Ulteriori regolamentazioni

Oltre alla disciplina endofederale relativa al contratto di mandato sportivo, esiste una regolamentazione specifica dettata dalle singole federazioni sportive nazionali professionistiche. Queste federazioni hanno il potere di disciplinare i compensi degli agenti sportivi, introducendo anche limiti massimi ai compensi stessi o al reddito lordo complessivo dell'atleta derivante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto. Esse regolamentano anche le modifiche e l'estinzione del contratto di mandato, specificano i diritti e i doveri delle parti nell'esecuzione del contratto e disciplinano i contratti di mandato stipulati per conto di atleti minorenni. Inoltre, come previsto dal comma 9 del Regolamento, "*ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica è delegata a istituire un registro dei contratti di mandato, assicurandone la custodia e stabilendo adeguate e tempestive forme di pubblicità*".

Un ulteriore requisito fondamentale per la validità del contratto di mandato sportivo, sebbene non riguardi la sua struttura intrinseca, è l'obbligo di deposito da parte dell'agente sportivo presso la federazione sportiva nazionale professionistica di riferimento, entro venti giorni dalla stipula del contratto. Questo deposito deve essere effettuato utilizzando i modelli tipo predisposti dalla federazione, tenendo conto dei requisiti minimi stabiliti dal Regolamento. La mancata osservanza di questo obbligo comporta l'inefficacia del contratto di mandato dalla data della sua sottoscrizione. Anche eventuali modifiche, risoluzioni o recessi del contratto devono essere depositati entro venti giorni dal loro verificarsi.

In merito a questo obbligo, è utile sottolineare una recente pronuncia del Tribunale Federale Nazionale³⁰, in cui si è accertata la responsabilità di un calciatore per non aver conferito all'agente sportivo "*un valido contratto di rappresentanza (mandato) e non averne verificato il*

²⁹ vedi nota 27

³⁰ Sezione Disciplinare, della FIGC n. 35 del 2021

deposito presso la FIGC". Alla luce di tale decisione, si può affermare che, sebbene l'obbligo di deposito del contratto di mandato sportivo ricada sull'agente sportivo, è responsabilità dell'atleta verificare l'effettivo deposito del contratto stipulato.

Bibliografia e sitografia

Bruno Nascimbene e Stefano Bastianon, *Diritto europeo dello sport*, G. Giappichelli, 2011, p. pp.31-32

Marani Toro Inigo e Marani Toro Alberto, *Gli ordinamenti sportivi*, Giuffrè Editore, Milano, 1977, p 220.

Luiso Francesco Paolo, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, p. 83.

Morbidelli Giuseppe, *Ente pubblico ed enti pubblici*, a cura di Cerulli Vincenzo Irelli, Torino, 1994, p. 178.

Barbizzi Marco, *Riforma dello Sport*, Wolters Kluwer 2023, capitolo 1 e capitolo 3.

Liotta Giuseppe e Santoro Laura, *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2018, p. 116

Codice Civile, art. 1754

Il Sole 24 ore, n. 5, maggio 1997, p. 88; A. BUONCRISTIANO, La legge Bassanini bis, in Nuova Rass., n. 12, 1997, p. 1218.

Codice civile e leggi complementari, Hoepli, 2023, art. 1754.

Barbara Giovanni, Organizzazioni sportive: tra scelte di governance e trasparenza, Giappichelli: https://www.nuovodirittodellesocieta.it/Article/Archive/index_html?idi=-1&idu=-1&idn=176&ida=1078 (25/06/2024)

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785308/Risoluzione+n.+69_2022.pdf/883c5f6e-05df-eef7-443e-996d910f85cb (27/06/2024)

<https://www.figc.it/media/86125/102-all-a-regolamento-agenti-sportivi.pdf> (29/05/2024)

[L'ordinamento sportivo e le organizzazioni collettive: il CONI \(altalex.com\)](#) (21/06/2024)

[Decreto Legislativo 8 Gennaio 2004, n. 15 \(testo articolato\) \(coni.it\)](#) (24/04/2024)

[Leggi e Statuto \(coni.it\)](#) (24/04/2024)

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59!vig=>
(24/04/2024)

<https://www.sportslex.it/post/il-contratto-di-mandato-agenti-sportivi> (24/04/2024)

<https://www.figc.it/media/86125/102-all-a-regolamento-agenti-sportivi.pdf>

<https://www.treccani.it/enciclopedia/coni/> (24/04/2024)

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785308/Risoluzione+n.+69_2022.pdf/883c5f6e-05df-eef7-443e-996d910f85cb (25/05/2024)

<https://www.fisconoprofit.it/2022/12/13/la-professione-dellagente-sportivo-tra-riforma-dello-sport-e-fisco/#:~:text=Inoltre%20%C3%A8%20previsto%20che%20debbano,eventualmente%20autorizzata%20a%20tal%20fine.> (25/05/2024)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=3&art.idGruppo=218&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=1742&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0#:~:text=1742.,deve%20essere%20provato%20per%20iscritto
(28/05/2024)

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1754&art.versione=1&art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.idGruppo=219&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2#:~:text=1754\)-,Art.,di%20dipendenza%20o%20di%20rappresentanza.](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1754&art.versione=1&art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.idGruppo=219&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2#:~:text=1754)-,Art.,di%20dipendenza%20o%20di%20rappresentanza.)
(03/06/2024)

<https://www.altalex.com/documents/news/2020/12/11/agenti-sportivi-nuovo-regolamento-figc> (03/06/2024)

Ringraziamenti

Con l'elaborazione di questa tesi, giunge al termine un percorso di studi che mi ha arricchito profondamente sia dal punto di vista accademico che personale. È stato un cammino ricco di sfide, ma soprattutto di scoperte e crescita personale, che mi ha permesso di sviluppare competenze fondamentali per il mio futuro, sia dal punto di vista professionale sia umano. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a coloro che mi hanno sostenuto e guidato in questo viaggio, rendendolo possibile.

In primo luogo, un sentito ringraziamento va alla mia relatrice, la Professoressa Susanna Tagliapietra, per la sua disponibilità, i preziosi consigli e la guida illuminante. La sua esperienza ha rappresentato una fonte inesauribile di ispirazione. Non solo mi ha offerto un supporto dal punto di vista accademico, ma mi ha anche mostrato l'importanza dell'impegno per il lavoro da svolgere, dandomi l'opportunità di migliorare, e per questo le sono molto grato.

Un grazie di cuore va anche ai miei amici, che hanno condiviso con me questo percorso. Il loro sostegno è stato fondamentale nei momenti più difficili, quando la stanchezza e lo stress sembravano prendere il sopravvento. Condividere con loro non solo le ore di studio, ma anche le esperienze di vita quotidiana, hanno reso questi anni un'esperienza indimenticabile.

La mia più profonda gratitudine va alla mia famiglia, che con il loro amore, la pazienza e il sostegno costante mi hanno accompagnato lungo questo percorso. Senza di loro, nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile. La loro fiducia in me è stata una fonte di motivazione e forza, spingendomi a dare sempre il meglio di me stesso. Oggi, questo traguardo è anche merito loro, e a loro lo dedico.

Infine, desidero ringraziare tutte le persone che, in un modo o nell'altro, hanno contribuito alla realizzazione di questa tesi e al completamento del mio percorso di studi. Ai docenti, ai compagni di corso con cui ho scambiato idee e opinioni, a tutte le persone che ho incontrato in questi anni e che hanno arricchito la mia esperienza con la loro presenza. A voi, va il mio più sincero ringraziamento. Questo traguardo è il risultato di un lavoro di squadra che mi ha permesso di arrivare fin qui. Spero di poter ricambiare, un giorno, tutto il supporto e l'affetto che mi avete sempre dimostrato in questi anni.

Grazie di cuore.

FRANCESCO VAROTTO